



COMUNE DI SUISIO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.12.2018

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 - Finalità

Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 2 - Sede

Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale.

Il Sindaco può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

Articolo 3 - Competenze

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo politico-amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge.

Gli eventuali conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale sono sottoposti al parere del Segretario comunale.

TITOLO II – Insediamento

Articolo 4 - Prima riunione

Il Sindaco convoca la prima riunione del Consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono comunicati nelle forme di legge ai consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 5 – Lavori della prima riunione

La prima riunione è presieduta dal Sindaco, sino all'eventuale elezione del presidente del Consiglio.

Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il Consiglio esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative.

Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento davanti al Consiglio, pronunciando la formula: *“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”*.

Il Consiglio comunale può eleggere, con voto segreto, il presidente del Consiglio.

Qualora abbia già provveduto alla nomina della giunta, il Sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vice-sindaco e le relative deleghe. Qualora il Sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne darà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Il Consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.

Successivamente, il Consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III – Organizzazione

Articolo 6 – Presidenza

Nel caso in cui non sia stato eletto il presidente del Consiglio comunale, la presidenza è attribuita al Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-sindaco se consigliere comunale o al consigliere anziano.

Il vice-sindaco svolge inoltre le funzioni di presidente del Consiglio nel caso di rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Il presidente del Consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio, modera la discussione e assicura che la stessa si svolga osservando le norme del presente regolamento.

Il presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, avvia la votazione, proclama i risultati.

Articolo 7 – Gruppi consiliari

Di norma, i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

E' riconosciuto gruppo consiliare anche il consigliere eletto da solo per una lista.

I consiglieri comunicano in forma scritta, al presidente e al segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio.

In assenza di comunicazioni, è capogruppo il candidato della lista alla carica di Sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.

I consiglieri comunicano in forma scritta le variazioni della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un gruppo autonomo. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente, da parte dei consiglieri interessati.

Articolo 8 – Commissioni consiliari

Il consiglio ha facoltà di istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali aventi finalità di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

Dette commissioni sono composte unicamente da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.

La deliberazione istitutiva definisce composizione numerica, competenze, durata, nonché le modalità di nomina e di prima convocazione della commissione.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale provvede alla sostituzione.

Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il presidente della commissione.

Articolo 9 - Funzionamento delle commissioni

I presidenti delle commissioni sono eletti in seno alle stesse, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti.

Il presidente definisce l'ordine del giorno, convoca e dirige i lavori della commissione.

Le funzioni di segretario di commissione sono svolte dal componente designato dal presidente in seno alla commissione stessa.

I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.

TITOLO IV – Convocazione del consiglio

Articolo 10 - Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Sindaco (o al presidente se eletto) stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte obbligatorie per legge o su richiesta di organi giudiziari o di controllo.

Articolo 11 – Convocazione

La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice-sindaco.

La convocazione del Consiglio è effettuata mediante avviso inviato ai consiglieri a mezzo posta elettronica certificata.

I consiglieri dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata, dove ricevere la convocazione e il recapito o i recapiti telefonici per tutte le comunicazioni inerenti l'espletamento del mandato amministrativo. A tal fine, i consiglieri sottoscrivono **l'Accordo il cui schema è allegato al presente.**

Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, la convocazione è notificata a mezzo del messo comunale.

I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, ora e luogo di convocazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio comunale.

L'avviso di convocazione è comunicato almeno cinque giorni (inclusi i festivi) prima di quello stabilito per la riunione. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso.

Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima convocazione, indicando la data dell'eventuale seconda convocazione.

Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della segreteria comunale all'Organo di Revisione ed agli organi d'informazione locali gratuiti.

Contestualmente vengono pubblicati manifesti negli spazi pubblicitari comunali allo scopo installati sul territorio.

Articolo 12 - Urgenza ed integrazioni

In caso di convocazione per motivi di reale urgenza, e per argomenti urgenti da aggiungere all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione deve essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 13 - Documentazione

Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria all'atto della convocazione.

Ai consiglieri sono inviati, via posta elettronica certificata o via e-mail le proposte di deliberazione e la relativa documentazione in formato digitale.

Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibili ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 14 - Prima convocazione

Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri, escluso il Sindaco.

Il presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.

Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 15 - Seconda convocazione

Quando la prima riunione sia andata deserta, il presidente convoca in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.

Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno 1/3 dei consiglieri escluso il Sindaco.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- a. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- b. la partecipazione a società di capitali;
- c. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- d. i bilanci finanziari e il Documento Unico di Programmazione;
- e. il rendiconto della gestione;
- f. lo Statuto e relative modifiche;
- g. i regolamenti;
- h. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- i. i piani urbanistici e le relative varianti;
- j. la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- k. l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dall'Organo di Revisione;
- l. l'approvazione di convenzioni e consorzi con altri Enti locali;
- m. l'approvazione del piano delle opere pubbliche.

Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.

Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in una seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

TITOLO V – Lavori del consiglio

Articolo 16 - Riunioni pubbliche

In genere, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

Articolo 17 – Riunioni segrete

Il Consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche e giuridiche e, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono specificamente indicati nell'ordine del giorno.

Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.

Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di un consigliere, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente autorizza la ripresa dei lavori quando il pubblico sia uscito dall'aula.

Articolo 18 – Partecipazione degli assessori

Gli assessori esterni non eletti consiglieri, possono sempre partecipare alle sedute del Consiglio. Essi sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Articolo 19 - Comportamento dei consiglieri

Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma questi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.

Se il consigliere contesta la decisione il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al Segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 20 - Ordine della discussione

I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza.

L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il presidente.

I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.

Solo al presidente è permesso interrompere il consigliere, che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento e ad attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 21 - Comportamento del pubblico

Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati.

Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del Consiglio. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.

Il presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Articolo 22 – Riunioni aperte

Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti, come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

Al termine dei lavori, il Consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un breve verbale, di estrema sintesi, a cura del Segretario comunale.

Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal Segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 23 - Funzionari e consulenti

Il presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei settori comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Alle sedute del Consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'ente.

Articolo 24 - Ordine degli argomenti

Il Consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del presidente o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente; in tal caso, la proposta di modifica viene messa ai voti da parte del presidente.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 25 – Comunicazioni

In avvio di seduta, il Sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al Consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.

Al termine, di norma non si svolge alcun dibattito.

Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Articolo 26 – Sindacato ispettivo

I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono illustrate dal consigliere primo firmatario delle stesse; qualora vengano presentate da un unico consigliere, e questi non è presente al momento in cui deve illustrarle al Consiglio comunale, queste s'intendono ritirate, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni si svolge nella prima riunione utile del Consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo. Esse vengono iscritte in coda agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

Alle interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta, di norma davanti al Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento.

Qualora non siano programmate riunioni del Consiglio nei trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta e comunica la risposta nella prima riunione utile.

Nessun consigliere può presentare più di una interrogazione o interpellanza o mozione per la stessa seduta del Consiglio.

Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali la revisione dello statuto, l'approvazione del bilancio finanziario e del Documento Unico di Programmazione, l'approvazione del rendiconto, l'adozione o l'approvazione del piano urbanistico generale e delle sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 27 – Interrogazioni

L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal consigliere comunale al Sindaco, ad un assessore o all'intera Giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.

L'interrogazione è illustrata dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.

All'interrogazione risponde, in massimo cinque minuti, il Sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.

Alla risposta, può replicare il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.

Quando l'interrogazione abbia carattere di effettiva urgenza può essere presentata anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il consigliere interrogante presenta una copia del testo al presidente che ne dispone l'esame all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il Sindaco, o l'assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario, risponde in forma scritta all'interrogante entro trenta giorni.

Articolo 28 – Interpellanze

L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al Sindaco, ad un assessore o all'intera Giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, e gli intendimenti dell'amministrazione.

L'interpellanza è illustrata dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a dieci minuti.

All'interpellanza risponde, in massimo dieci minuti, il Sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.

Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del Consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti.

Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.

Le interpellanze non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 29 – Mozioni

La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere comunale promuove una deliberazione del Consiglio, su un preciso argomento.

La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.

L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie proposte di deliberazioni.

Le mozioni non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 30 – Emendamenti

Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.

Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere almeno tre giorni prima della riunione, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione e gli eventuali pareri di

regolarità contabile e di regolarità tecnica, la trattazione della delibera viene rinviata all'adunanza successiva.

Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio finanziario e relativo Documento Unico di Programmazione, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 31 - Discussione

Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il Sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.

Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il Sindaco può incaricare dell'illustrazione il Segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente.

Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.

Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Ogni consigliere ha diritto di intervenire per due volte sul medesimo punto all'ordine del giorno, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.

Il presidente, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo.

Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai cinque minuti.

I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio finanziario, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali.

Art. 32 - Questione pregiudiziale o sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all'ordine del giorno)

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 33 - Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità può chiedere al presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Articolo 34 - Chiusura della riunione

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI – Votazioni

Articolo 35 – Principi generali in tema di votazioni

Il Consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.

L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo; al termine il Consiglio approva definitivamente la proposta votando la stessa complessivamente;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per i regolamenti, i bilanci e il Documento Unico di Programmazione le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
- b) per i bilanci e il Documento Unico di Programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio finanziario corredato dal Documento Unico di Programmazione e le altre determinazioni comprese, nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Articolo 36 – Votazione palese

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del presidente, anche i consiglieri scrutatori.

I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

Art. 37 - Votazione per appello nominale

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri.

Il presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 38 - Votazioni segrete

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b. ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 39 - Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione "non approvata" alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Articolo 40 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione.

TITOLO VII – Verbali

Articolo 41 - Verbali

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.

Il verbale riporta il testo integrale delle proposte di deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare è assicurato, qualora ne sia stata predisposta l'attivazione, mediante sistemi di registrazione audio o audio/video. I Consiglieri Comunali potranno richiedere copia delle registrazioni. Nel caso in cui non venga attivato alcun sistema di registrazione della seduta consiliare, il Segretario comunale verbalizzerà in modo sintetico gli interventi dei Consiglieri pertinenti agli argomenti oggetto di deliberazione, riportandoli nella stesura del provvedimento finale.

Quando i consiglieri ne facciano richiesta al presidente, i loro interventi, o le dichiarazioni di voto, vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Articolo 42 – Deposito ed approvazione

I verbali delle deliberazioni, registrati in ordine cronologico, sono depositati nell'archivio comunale, nonché trasmessi ai capigruppo consiliari.

Di norma, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal Consiglio nella prima seduta successiva alla riunione, qualora non sia stato attivato alcun sistema di registrazione audio-video delle sedute consiliari.

L'approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.

Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente. La rettifica è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.

TITOLO VIII – Consiglieri

Art. 43 – Codice etico

I consiglieri conformano la loro condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente il Comune con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti rispettano la legge e perseguono esclusivamente l'interesse pubblico; ispirano le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che è loro affidato.

I consiglieri non chiedono per sé o per altri, né accettano, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

I consiglieri non offrono regali o altre utilità al personale dipendente dell'Ente o ai parenti entro il quarto grado, o conviventi, del personale stesso.

I consiglieri non utilizzano a fini privati materiale o attrezzature di cui dispongono per ragioni del loro mandato. Salvo casi d'urgenza, essi non utilizzano le linee telefoniche del Comune per esigenze personali.

Si rimanda, per quanto applicabile, alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*; al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”*; al Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Articolo 44 - Diritto d'iniziativa

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio comunale.

I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.

La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 45 - Richiesta di convocazione

I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del Consiglio per discutere argomenti di stretta competenza del Consiglio.

Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.

Articolo 46 - Diritto d'informazione

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

I consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'amministrazione e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta. La richiesta deve essere formalizzata a mezzo di modulistica allo scopo predisposta.

Le copie di atti e documenti vengono rilasciate in carta libera, senza addebito di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio. Fanno eccezione le copie cartacee degli elaborati grafici e l'eventuale utilizzo di supporti informatici.

I consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge, con particolare attenzione alla normativa sulla riservatezza.

Articolo 47 – Doveri di partecipazione

Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio.

Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al presidente il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

L'istituto della decadenza per la mancata partecipazione alle sedute consiliari è disciplinato dallo statuto.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del Sindaco, di un consigliere, di un elettore del Comune o del Prefetto. L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere interessato a norma della legge 241/1990 e smi.

Il presidente del Consiglio provvede a verificare le comunicazioni con le quali il consigliere ha preannunciato e giustificato l'assenza dalle riunioni. In caso di carenza di motivazioni o assenza di comunicazioni, il presidente propone la decadenza.

Nei dieci giorni successivi, il Consiglio comunale delibera sulla decadenza del consigliere, facendo proprie o rigettando le risultanze dell'istruttoria del presidente.

L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al Sindaco, al presidente ed ai capi dei gruppi consiliari.

Articolo 48 – Doveri di astensione

I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado.

I consiglieri obbligati ad astenersi, o che liberamente intendano astenersi e assentarsi, ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale.

Art. 49 - Sospensione dalla carica - sostituzione

I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art. 59 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.

Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito nel Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Art. 50 - Decadenza e rimozione dalla carica

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.

Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.

I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui all'art. 59 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.

La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 51 - Rinvio dinamico

Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 52 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale.

INDICE

TITOLO I – Principi generali		Pag.	TITOLO VI - Votazioni		Pag.
Art. 1	Finalità	2	Art. 35	Principi generali in tema di votazioni	12
Art. 2	Sede	2	Art. 36	Votazione palese	13
Art. 3	Competenze	2	Art. 37	Votazione per appello nominale	13
TITOLO II - Insediamento			Art. 38	Votazioni segrete	13
Art. 4	Prima riunione	2	Art. 39	Esito delle votazioni	14
Art. 5	Lavori della prima riunione	2	Art. 40	Deliberazioni immediatamente eseguibili	15
TITOLO III – Organizzazione			TITOLO VII - Verbali		
Art. 6	Presidenza	3	Art. 41	Verbali	15
Art. 7	Gruppi Consiliari	3	Art. 42	Deposito e approvazione	15
Art. 8	Commissioni consiliari	3	Art. 43	Codice etico	16
Art. 9	Funzionamento delle commissioni	4	Art. 44	Diritto di iniziativa	16
TITOLO IV – Convocazione del Consiglio			Art. 45	Richiesta di convocazione	17
Art. 10	Ordine del giorno	4	Art. 46	Diritto di informazione	17
Art. 11	Convocazione	4	Art. 47	Dovere di partecipazione	17
Art. 12	Urgenza e integrazioni	5	Art. 48	Dovere di astensione	18
Art. 13	Documentazione	5	Art. 49	Sospensione dalla carica – sostituzione	18
Art. 14	Prima convocazione	5	Art. 50	Decadenza e rimozione dalla carica	18
Art. 15	Seconda convocazione	5	TITOLO IX – Disposizioni finali		
TITOLO V – Lavori del Consiglio			Art. 51	Rinvio dinamico	19
Art. 16	Riunioni pubbliche	6	Art. 52	Entrata in vigore	19
Art. 17	Riunioni segrete	6			
Art. 18	Partecipazione degli assessori	7	Allegato	Accordo per la convocazione elettronica del consiglio comunale	
Art. 19	Comportamento dei consiglieri	7			
Art. 20	Ordine della discussione	7			
Art. 21	Comportamento del pubblico	7			
Art. 22	Riunioni aperte	8			
Art. 23	Funzionari e consulenti	8			
Art. 24	Ordine degli argomenti	8			
Art. 25	Comunicazioni	9			
Art. 26	Sindacato ispettivo	9			
Art. 27	Interrogazioni	9			
Art. 28	Interpellanze	10			
Art. 29	Mozioni	10			
Art. 30	Emendamenti	10			
Art. 31	Discussione	11			
Art. 32	Questione pregiudiziale o sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all'ordine del giorno)	11			
Art. 33	Fatto personale	11			
Art. 34	Chiusura della riunione	12			